

UNIONI CIVILI: LEGGE 20 MAGGIO 2016, N. 76

A seguito della pubblicazione in G.U. n. 175 del 28/07/2016 del DPCM n. 144 del 23/07/2016, che detta le disposizioni transitorie per la disciplina delle Unioni Civili regolate dalla L. n. 76/2016, l'Amministrazione ha attivato le procedure per l'attuazione del nuovo istituto.

La richiesta

Al fine di costituire un'unione civile ai sensi della Legge, due persone maggiorenni dello stesso sesso fanno congiuntamente richiesta all'ufficiale dello stato civile; nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il luogo di residenza e l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione precisate nell'art. 1, comma 4, della legge 76/2016.

Verifiche

Entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta l'ufficiale dello stato civile verifica l'esattezza delle dichiarazioni rese e acquisisce d'ufficio eventuali documenti ritenuti necessari per provare l'inesistenza delle cause impeditive.

Quali sono le cause impeditive?

Non è possibile costituire unioni civili nel caso in cui sussista:

- 1) per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- 2) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;
- 3) tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma del codice civile. Non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
- 4) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.

Costituzione dell'unione civile e registrazione degli atti nell'archivio dello stato civile.

Le parti, nel giorno indicato nell'invito, rendono personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all'ufficiale dello stato civile del comune ove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire un'unione civile, confermando l'assenza di cause impeditive della costituzione dell'unione.

L'ufficiale dello stato civile, fatta menzione dei diritti e dei doveri che le parti assumono con la costituzione dell'unione civile, redige apposito verbale sottoscritto unitamente alle parti e ai testimoni. La registrazione dell'atto viene eseguita mediante l'iscrizione nel registro provvisorio delle unioni civili.

Il regime patrimoniale

Al momento della costituzione dell'unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.

Il cognome

Alle parti costituenti l'unione civile viene data la possibilità di assumere per la durata dell'unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile.

Diritti e doveri

Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Scioglimento dell'unione civile

L'unione civile si scioglie per morte di una delle parti. All'unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento sia per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita o per accordo innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile.

Le persone interessate alla costituzione dell'unione civile nel comune di Albano Laziale sono invitate a contattare l'ufficio dello stato civile ai numeri 06.93295263 – 4 int. 18,19,23 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.